

Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

Dichiarazione redditi 2022 SALDO IMPOSTE

Ricordiamo, in linea generale e **salvo proroghe**, tutti i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, a titolo di **saldo per l'anno 2021 e prima rata di acconto per il 2022**, devono essere eseguiti:

- **entro il 30 giugno 2022;**
- ovvero **entro il 22 agosto 2022** maggiorando l'importo dovuto dello **0,40 per cento a titolo d'interesse** corrispettivo (ogni 1.000 euro 4 euro di interessi). Il termine originario sarebbe stato il 30 luglio 2022 che cadendo di sabato fa slittare il termine al 2 agosto, che a sua volta rientrando nella consueta proroga di ferragosto, posticipa il termine al 20 agosto, un sabato, di conseguenza il termine finale è il 22 agosto).

FATTURA ELETTRONICA per regime a FORFAIT

Anche i soggetti forfettari dovranno emettere la fattura elettronica a decorrere dal 1° luglio 2022. Pertanto fino al 30 giugno 2022 sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica (se nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000):

- i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011,
- i soggetti passivi che applicano il **regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991 (**ASD - SSD**), e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Pertanto, un professionista in regime forfettario che abbia iniziato l'attività al 1° maggio 2021 e che abbia percepito compensi nell'anno per 20.000 euro, dovrà emettere fattura elettronica dal 1° luglio 2022 in quanto il reddito ragguagliato ad anno ammonta a 30.000 euro.

Per i restanti soggetti (con ricavi o compensi pari o inferiori al valore precedente di 25.000 euro) l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica rimane valido fino al 31 dicembre 2023.

L'obbligo poi scatterà per tutti dal 1 gennaio 2024.

Ricordiamo che i termini di emissione della fattura elettronica (equivalenti a quelli di emissione della fattura cartacea) sono: dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione (ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972). Ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, per il solo terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Ricordiamo infine che la fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo Iva porta all'applicazione dell'imposta di bollo di 2 euro con spunta "SI" del campo "Bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica, se l'importo fatturato supera i 77,47 euro. L'Agenzia delle entrate conteggia il bollo trimestralmente, secondo quanto indicato dal Provvedimento del 04.02.2021.

FATTURA INTEGRATIVA per OPERAZIONI con L'ESTERO dal 1 luglio 2022

Ulteriore adempimento collegato all'emissione della fatturazione elettronica, per tutti i soggetti, riguarda la comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con l'estero. I soggetti passivi obbligati all'emissione della fattura elettronica trasmettono telematicamente

24040 Madone (bg)

Piazza dei Vignali, 1

Tel. 035/995522

24121 Bergamo (bg)

Via A. Locatelli, 62

Tel. 035/235520

24057 Martinengo (bg)

Via Trieste, 30

Tel. 345/4013131

www.studioprevitali.it

Whatsapp: 3515401707

email: studioA@studioprevitali.it (AT con@)

email certificata: studioprevitali@legalmail.it



all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati relativi alle operazioni attive vengono trasmessi nei termini di emissione della fattura, mentre la trasmissione delle operazioni passive è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

FATTURA ELETTRONICA per A.S.D. (associazioni sportive dilettantistiche)

Con già indicato precedentemente, l'obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche alle ASD e alle SSD, **in regime forfettario L. 398/91** e con proventi commerciali non superiori ad euro 65.000, sia pure con due diverse date di decorrenza:

- dal 1° luglio 2022 per le sole Asd e Ssd con ricavi commerciali annui superiori ad euro 25.000; - dal 1° gennaio 2024 per tutte le Asd e Ssd a prescindere dall'importo dei ricavi annui.

POS

Dal 30 giugno entra in vigore il POS Obbligatorio 2022. E stavolta, per chi non si adegua, sono previste anche sanzioni. In particolare si dispone l'obbligo per i soggetti che "effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali", di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito / credito / altri strumenti elettronici. Tale obbligo interessa non solo i commercianti ed i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) bensì anche gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).

La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

- € 30 (quota fissa);
- 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

Esempio Paolo Rossi, artigiano, rifiuta di accettare il pagamento elettronico di € 400 proposto dal proprio cliente, a seguito del rifiuto opposto dall'artigiano la sanzione applicabile risulta pari a € 46 (30 + 400 x 4%). I soggetti preposti all'accertamento della violazione sono gli ufficiali / agenti di Polizia giudiziaria nonché gli organi che in base all'art. 13, comma 1, Legge n. 689/81.

In vista dell'avvio dell'**obbligo di POS**, è quindi bene riprendere in mano le **agevolazioni fiscali** previste in relazione alle transazioni con carte e bancomat.

In particolare, sono tre le misure sulle quali è bene ritornare:

- il credito d'imposta sulle commissioni relative a pagamenti con POS (30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate);
- il credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di POS collegati ai registratori di cassa;
- il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi evoluti di incasso, che contestualmente al pagamento consentono anche la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (acquisto di POS collegati ai registratori di cassa telematici, per un importo massimo di 160 euro).

Madone, 7 giugno 2022

24040 Madone (bg)

24121 Bergamo (bg)

24057 Martinengo (bg)

www.studioprevitali.it

email: studioATstudioprevitali.it (AT con@)

Piazza dei Vignali, 1

Via A. Locatelli, 62

Via Trieste, 30

Tel. 035/995522

Tel. 035/235520

Tel. 345/4013131

Whatsapp: 3515401707

email certificata: studioprevitaliATlegalmail.it

